

Allegato B
al n. 85948 di repertorio
e al n. 31584 di raccolta
STATUTO
ASSOCIAZIONE GRUPPO MISSIONI CARPENEDO
ENTE FILANTROPICO

TITOLO I
COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - SEDE E FINALITA' SOCIALI

ART. 1 - Denominazione e sede

È costituito, nel rispetto del Codice Civile, del D.lgs. 117/2017 e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato "GRUPPO MISSIONI CARPENEDO ENTE FILANTROPICO" siglabile "GRUPPO MISSIONI CARPENEDO EF", che assume la forma giuridica di associazione riconosciuta.

L'Associazione ha sede legale in Carpenedo (Venezia) Via San Donà n°2/a presso la Parrocchia dei SS Gervasio e Protasio di Carpenedo.

Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune può essere deliberato dall'organo di amministrazione e non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti. L'Associazione opera nel territorio nazionale e realizza progetti sia nazionali che internazionali.

Il Gruppo missioni, seppur con carattere prettamente laico perché aperto a tutti, trae la sua origine dalla realtà Parrocchiale di Carpenedo (VE), come gruppo spontaneo di persone che liberamente hanno deciso di destinare il proprio tempo e le proprie risorse a favore delle persone svantaggiate. Nel costituirsi associazione intende mantenere il legame con la realtà parrocchiale.

Norma transitoria

In conseguenza dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore, istituito ai sensi del D. Lgs.117/2017, l'Ente, di seguito detto "associazione", ha l'obbligo di inserire la locuzione "ENTE FILANTROPICO" nella denominazione sociale e di farne uso negli atti nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

ART. 2 - Statuto

L'associazione è disciplinata dal presente statuto ed agisce nei limiti del D.lgs. 117/2017, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'organo di amministrazione propone l'eventuale "regolamento di esecuzione" dello Statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari e l'assemblea lo delibera. Lo

statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'associazione stessa. Lo statuto è valutato secondo le regole di interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al Codice Civile.

ART. 3 - Finalità e attività di interesse generale

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di attività di interesse generale, in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi.

L'associazione potrà svolgere attività di beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'articolo 5 lettera u) del Codice del Terzo Settore (d'ora in avanti CTS).

In particolare, l'Associazione svolge principalmente attività di beneficenza, concedendo erogazioni gratuite in denaro o in natura, con utilizzo di somme provenienti da donazioni appositamente raccolte, a favore di soggetti che vertono in condizioni di svantaggio presenti sia nel territorio nazionale che internazionale, con particolare attenzione ai bambini attraverso iniziative di adozione a distanza e sostegno allo studio, alla formazione e al benessere delle persone.

Potrà, inoltre, concedere erogazioni gratuite in denaro o in natura ad enti senza scopo di lucro per il finanziamento di attività di interesse generale nei settori dell'assistenza sociale e sanitaria, della cultura, dell'istruzione e formazione, dell'imprenditoria sociale, della solidarietà internazionale, della tutela e valorizzazione delle cose di interesse artistico, della natura e dell'ambiente, della ricerca scientifica, ed in generale sostenendo iniziative volte a migliorare la qualità della vita ed il rafforzamento dei legami solidaristici e di responsabilità sociale.

Per il raggiungimento dei propri fini l'associazione:

- a) promuove la raccolta diretta o indiretta di risorse da erogare - unitamente alle rendite derivanti dalla gestione del patrimonio - per il sostegno di progetti ed iniziative di cui alle suindicate finalità, oppure con le quali acquistare beni e servizi da donare per la realizzazione di progetti ed iniziative di cui alle suindicate finalità;
- b) collabora con altri enti privati o pubblici impegnati in

- iniziative di erogazione a favore di soggetti svantaggiati;
- c) amministra eticamente e sobriamente il proprio patrimonio al fine di mantenerlo ed accrescerlo a sostegno delle erogazioni;
 - d) promuove ed attua ogni forma di collaborazione ed integrazione con i progetti di organizzazioni non lucrative che operano per la crescita civile, culturale e sociale;
 - e) Potrebbe promuovere una maggiore consapevolezza collettiva circa i bisogni e le potenzialità del territorio, anche attraverso ricerche, studi e pubblicazioni;
 - f) svolge ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Le attività dell'associazione possono essere svolte avvalendosi anche dell'attività di volontariato dei propri associati, di terzi e delle persone aderenti agli eventuali enti associati.

ART. 4 - Attività diverse e attività di raccolta fondi

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del CTS, attività diverse da quelle di interesse generale previste all'art. 3 del presente Statuto, purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dell'organo di amministrazione.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del CTS, e successive modificazioni, anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art. 5 - Patrimonio

Principi e criteri di gestione del Patrimonio

Ai fini di cui all'art. 38 del CTS, l'associazione si attiene ai seguenti principi e criteri di gestione del patrimonio:

- a) il patrimonio dell'associazione è amministrato secondo principi di responsabile, sana e prudente gestione, al fine di conseguire più efficacemente gli scopi e di assicurare la stabilità e la certezza delle erogazioni nel tempo, in relazione ai progetti promossi o sostenuti dall'associazione medesima; a tale scopo, l'organo di amministrazione adotta il metodo della programmazione annuale ed approva un documento

di indirizzo, reso noto sul proprio sito internet;

b) la raccolta di fondi e risorse, comunque svolta, è improntata al rispetto delle linee guida stabilite ai sensi dell'art. 7 del CTS e, in ogni caso, si ispira al principio di rendicontazione al pubblico in modo chiaro e trasparente, identificando le entrate e le spese relative a ciascuno dei programmi di raccolta fondi, celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;

c) le erogazioni sono destinate al sostegno delle realtà che annualmente l'associazione andrà a individuare, avendo cura di rendicontare ai propri associati e benefattori in dettaglio come sono stati destinati i soldi raccolti;

d) le erogazioni avvengono sia in denaro, sia mediante la messa a disposizione - nelle diverse forme in cui ciò sia reputato conveniente - di beni o servizi. La destinazione e le modalità di erogazione di denaro, beni o servizi, in osservanza di quanto previsto al comma precedente, possono essere disciplinate con apposito regolamento predisposto e approvato dall'organo di amministrazione.

Le attività dell'associazione non possono essere rese nei confronti dei soci della stessa o di membri dell'organo di amministrazione o dell'eventuale organo di controllo.

Fondo di dotazione

Il patrimonio dell'associazione è costituito dal fondo di dotazione iniziale costituito ai sensi dell'art. 22 comma 4 CTS e può essere incrementato da:

- conferimenti in denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento delle finalità, ove specificamente destinati all'incremento del patrimonio;
- beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo all'associazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto, ove specificatamente destinati all'incremento del patrimonio;
- lasciti ed elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio e comunque destinati alle finalità istituzionali;
- parte di avanzi di gestione non utilizzati che, con delibera dell'organo di amministrazione, possono essere destinati a incrementare il patrimonio;
- da contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici.

L'associazione osserva criteri conservativi del patrimonio per la gestione delle risorse liquide non ancora impiegate e non potrà contrarre debiti se non entro il limite di un

quarto del patrimonio.

L'associazione trae le risorse economiche necessarie allo svolgimento della propria attività principalmente da donazioni e lasciti testamentari, contributi pubblici e privati, rendite patrimoniali ed attività di raccolta fondi.

ART. 6 - Destinazione del patrimonio e divieto distribuzione utili

L'associazione esclude ogni fine di lucro sia diretto sia indiretto, ai sensi dell'art. 8 D. Lgs.117/2017.

Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, comunque denominati, durante la vita dell'associazione, a soci, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali.

TITOLO II SOCI

ART. 7 - Associati

Sono soci dell'associazione tutte le persone fisiche che condividono gli scopi statutari.

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare domanda con le generalità, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservarne gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'associazione.

L'ammissione all'associazione è deliberata dall'organo di amministrazione su domanda dell'interessato.

La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli Associati.

In caso di rigetto della domanda, l'organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola.

L'aspirante socio può, entro 30 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

I nuovi soci versano la quota di iscrizione annua entro 15 giorni della comunicazione di accettazione da parte dell'organo di amministrazione.

L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso. Non è ammessa la categoria di soci temporanei. La quota sociale è intrasmissibile per atto tra vivi e non rivalutabile. Il numero dei soci è illimitato.

ART. 8 - Diritti e doveri degli Associati

I soci dell'associazione hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e verificarne l'andamento;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività approvata e prestata, ai sensi di legge;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;
- esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art.19;
- votare in Assemblea, purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati, e in regola con il pagamento della quota associativa. Ciascun associato ha diritto ad un voto;
- denunciare i fatti ritenuti censurabili ai sensi dell'art. 29 del CTS;

I Soci dell'Associazione hanno il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- versare la quota associativa secondo l'importo e i termini annualmente stabiliti dall'organo di amministrazione.

ART. 9 - Perdita della qualifica di Socio

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta all'organo di amministrazione.

L'esclusione sarà deliberata nei confronti del socio:

- a) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi dell'associazione;
- b) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'associazione;
- c) che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, all'associazione.

I Soci dimissionari o esclusi non hanno diritto al rimborso del contributo associativo annuale versato.

I soci che, senza giustificato motivo, si rendano morosi nel versamento della quota sociale annuale per un periodo superiore a tre mesi decorrenti dall'inizio dell'esercizio sociale perderanno la qualifica di socio automaticamente senza necessità di delibera da parte dell'organo di amministrazione.

Le deliberazioni prese in materia di esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari, mediante lettera raccomandata o posta certificata (PEC), e dovranno essere motivate, ad eccezione del caso del mancato pagamento della

quota sociale.

L'associato, in caso di esclusione, potrà appellarsi all'organo di amministrazione per un colloquio chiarificatore.

L'associato, entro 30 giorni dalla comunicazione della raccomandata o posta certificata (PEC) di cui sopra, se ritiene ancora di contestare gli addebiti a fondamento del provvedimento di esclusione, può inviare una lettera raccomandata o posta certificata (PEC) al presidente dell'associazione chiedendo comunque la discussione di tale provvedimento in assemblea in occasione della prima convocazione utile.

L'esclusione diventa operativa con l'annotazione del provvedimento nel libro soci che avviene decorsi 40 giorni dall'invio del provvedimento ovvero a seguito della delibera dell'assemblea che abbia ratificato il provvedimento di espulsione adottato dall'organo di amministrazione.

A titolo non esaustivo si individuano alcune fattispecie che comportano l'immediata esclusione dalla qualifica di socio: coloro che si siano appropriati indebitamente di risorse dell'Associazione, che abbiano diffamato il buon nome dell'associazione, che abbiano effettuato atti illeciti in contrasto con gli ideali dell'associazione.

TITOLO III ORGANI SOCIALI

ART. 10 - Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- l'assemblea dei Soci;
- l'organo di amministrazione;
- il presidente;
- l'organo di controllo (eventuale - nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del D. Lgs 117/2017);
- l'organo di revisione (eventuale - nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del D. Lgs 117/2017).

Tutte le cariche sociali sono gratuite, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione, ad eccezione degli eventuali componenti dell'organo di controllo o dell'organo di revisione in possesso dei requisiti di cui al co.2 art. 2397 del Codice civile.

ART. 11 - L'Assemblea

L'assemblea è composta dai soci dell'associazione ed è l'organo sovrano.

L'assemblea è presieduta dal presidente o, in sua assenza, dal vicepresidente.

È convocata almeno una volta all'anno dal presidente

dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per la riunione e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo (fisico o virtuale), l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione. È ammessa la convocazione in prima e seconda convocazione nello stesso giorno, purché interrotta tra le due convocazioni da un intervallo di almeno un'ora.

Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera semplice, e-mail, sms, il recapito di riferimento è quello risultante dal libro dei soci.

L'assemblea è, inoltre, convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario.

Le eventuali richieste di convocazione dell'assemblea da parte degli associati devono essere inoltrate per lettera raccomandata o posta certificata (PEC), all'organo amministrativo e corredate dall'ordine del giorno e da una relazione sui motivi che hanno generato la richiesta a firma dei richiedenti stessi.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone. Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione, in libera visione a tutti i soci.

L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

È possibile che l'assemblea ordinaria e straordinaria si svolga con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci.

In particolare, è necessario che:

- sia consentito al presidente dell'assemblea, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito ai soci di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno

presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

ART. 12 - Compiti dell'Assemblea

L'assemblea, con apposito regolamento:

- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati in caso di contestazione del provvedimento adottato dall'organo di amministrazione;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- ratifica eventuali cooptazioni dell'organo di amministrazione;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Le proposte da inserire nell'ordine del giorno devono essere comunicate all'organo di amministrazione ed accompagnate da una breve illustrazione scritta.

ART. 13 - Assemblea ordinaria

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti. Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Ciascun associato è portatore di un numero massimo di una delega.

È ammessa, in casi particolari, l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori è opportuno che non votino.

ART. 14 - Assemblea straordinaria

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'associazione con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché

la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Ciascun associato è portatore di un numero massimo di tre deleghe.

È ammessa, in casi particolari, l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

ART. 15 - Organo di amministrazione

L'organo di amministrazione governa l'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

L'organo di amministrazione compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'assemblea.

L'organo di amministrazione è formato da un numero minimo di tre a un numero massimo di nove membri, sempre in numero dispari, eletti dall'assemblea tra gli associati, ovvero anche tra i non associati, se e nei limiti di quanto previsto dal Codice del Terzo Settore, per la durata di quattro anni e rieleggibili.

Sono ineleggibili nell'organo di amministrazione i soggetti di cui all'articolo 2382 del Codice Civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del Codice Civile.

L'organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui sia composto da soli tre membri esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti i suoi componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

In caso di mancanza di uno o più componenti, per dimissioni o altre cause, l'organo provvede a sostituirli, tramite cooptazione. Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel RUNTS o se non si prova che i terzi ne erano venuti a conoscenza.

Il presidente dell'associazione è il presidente dell'organo di amministrazione ed è nominato scegliendo tra i membri eletti dall'Assemblea dall'organo di amministrazione stesso.

L'organo di amministrazione si riunisce almeno due volte l'anno per deliberare in ordine al consuntivo ed al preventivo ed all'ammontare della quota sociale; può però essere convocato anche su richiesta scritta della maggioranza dei suoi componenti e ogni qualvolta il presidente

dell'associazione lo ritenga opportuno. Spetta all'organo di amministrazione stabilire la quota associativa annuale di iscrizione all'associazione.

ART. 16 - Il Presidente

Il presidente dura in carica quanto l'organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Il presidente convoca e presiede l'assemblea e l'organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.

Il vicepresidente, scelto dall'organo di amministrazione, sostituisce il presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 17 - Organo di controllo

È nominato nei casi previsti dall'art. 30 del D.lgs. 117/2017. Può essere anche monocratico e deve essere composto interamente da revisori contabili iscritti al relativo registro.

L'Organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale, se previsto dai requisiti dimensionali, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del CTS;

Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'organo di controllo può, in qualsiasi momento, procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 18 - Organo di Revisione legale dei conti

È nominato nei casi previsti dall'art. 31 del D.lgs. 117/2017. È formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

L'eventuale attività di revisione legale può essere esercitata dall'organo di controllo.

TITOLO IV

GESTIONE AMMINISTRATIVA

Art. 19 - Libri sociali

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati tenuto a cura dell'organo di amministrazione;
- b) il libro delle riunioni e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche gli eventuali verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'organo di amministrazione;
- c) il libro delle riunioni e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo e degli altri Organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- d) registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale, sempre se presenti.

Tutti gli Associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti fisicamente presso la sede legale dell'ente e eventualmente presenti anche in una cartella sul cloud che potrà essere condivisa, entro 30 giorni dalla data della richiesta scritta formulata all'organo di amministrazione.

ART. 20 - Esercizio sociale e Bilancio

L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno. I documenti relativi al bilancio sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D.lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione, viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 5 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e, successivamente, depositato al RUNTS entro il 30 Giugno di ogni anno.

L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art. 6 D. Lgs. 117/2017 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella relazione di missione.

ART. 21 - Bilancio sociale

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017, l'Ente redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

Ai sensi ex art. 39 del D. Lgs 117/2017 il bilancio sociale dovrà contenere l'elenco e gli importi delle erogazioni deliberate ed effettuate nel corso dell'esercizio, con l'indicazione dei beneficiari diversi dalle persone fisiche.

ART. 22 - Convenzioni

Le convenzioni tra l'associazione e le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D.lgs. 117/2017 sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante, o da un suo delegato. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'associazione.

ART. 23 - I volontari

L'Associazione può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività. Il volontario è una persona che, per libera scelta, svolge attività nei confronti della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni previste dal regolamento dell'Associazione. Sono vietati rimborsi di tipo forfetario, salvo quanto previsto dalla legge.

Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di un'autocertificazione qualora sia dimostrabile l'impossibilità di presentare copia delle ricevute delle spese effettivamente sostenute.

L'organo di amministrazione dovrà deliberare le tipologie di spese e di attività di volontariato che potranno essere rimborsate.

I limiti per il rimborso forfetario sono stabiliti dal comma 4 dell'art.17 del D.lgs. 117/2017.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

I volontari eventualmente presenti verranno iscritti in un apposito registro degli aderenti volontari, che deve essere numerato.

I volontari sono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi ai sensi dell'art. 18 del D.lgs. 117/2017.

ART. 24 - Personale retribuito

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche

dei propri soci, qualora ciò sia funzionale allo svolgimento dell'attività di interesse generale.

I lavoratori dipendenti eventualmente assunti dall'associazione avranno diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi nazionali. In ogni caso, la differenza retributiva tra lavoratori dipendenti non potrà essere superiore al rapporto uno a otto, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda.

I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato.

ART. 25 - Assicurazione

L'associazione può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'Associazione stessa.

TITOLO V

SCIOGLIMENTO, DISPOSIZIONI FINALI

ART. 26 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

L'eventuale scioglimento dell'associazione sarà deciso soltanto dall'Assemblea con le modalità di cui all'art.14 del presente Statuto.

In caso di scioglimento, l'assemblea nominerà uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente fra i propri soci, determinando:

- le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;
- il liquidatore a cui attribuire la rappresentanza della società;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- i poteri dei liquidatori.

Si applicano comunque le norme di cui agli artt. 11 e ss. Disp. Att. C.c.

Il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del RUNTS, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro ETS individuato dall'organo di amministrazione, in alternativa alla Fondazione Italia sociale.

ART. 27 - Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto si intendono richiamate le disposizioni del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n.117 e del Codice civile in quanto compatibili.

FIRMATO: Emanuela BRUSAFERRO - DE MARCHI Anna - Gianni ANTONIAZZI - DE ADAMO Mauro - Paola BENVENUTI - Mara CASTELLARO - Emanuela ROSSET - FORCELLI Paolo - Paola

FRANZOSO - Mariarosa FRANCHIN - RENESTO Paolo - Daniela
ROSSET - Chiara TAGLIAFERRO - Nerina TESTOLINA - Marcello
TRACANZAN - Giuliana TIOZZO - Ferruccio SCARPA - VALLETTI
Fabrizio - Anna ZANDOMENICHI - SCARPA Gianni

STEFANO BANDIERAMONTE Notaio (Sigillo)